

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 113)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAGNO, SAMARITANI, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, BENEDETTI, BONATTI, BRAMBILLA, CHIAROMONTE, CIPOLLA, COLOMBI, COMPAGNONI, FERMARIELLO, LUSOLI, PEGORARO e VIGNOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1968

Modificazioni alla legge 14 luglio 1967, n. 585, concernente la corresponsione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 14 luglio 1967, n. 585, il diritto agli assegni familiari venne esteso ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capifamiglia, limitatamente però per i figli ed equiparati e nella misura di appena lire 22 mila per ogni persona a carico.

Il provvedimento in questione, dati i suoi limiti, deluse grandemente le aspettative delle categorie contadine che da diversi anni si attendevano una legge che estendesse ai capifamiglia assicurati per l'invalidità e la vecchiaia quali coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, in materia di assegni familiari, gli stessi diritti riconosciuti ai lavoratori degli altri settori e categorie.

Allo scopo di eliminare le sperequazioni ancora esistenti e di rendere così giustizia ai contadini, i quali da decenni si battono per vedersi ammessi alla previdenza e all'assistenza con pienezza di diritti, ci onoriamo di presentare il presente disegno di legge.

Esso infatti si prefigge la corresponsione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, a decorrere dal 1° gennaio 1968, anche per il coniuge e per i genitori a carico, e che gli assegni stessi siano fissati nelle seguenti misure: lire 68.200 annue per ciascun figlio o persona equiparata; lire 49.600 annue per il coniuge; lire 27.900 annue per ciascun genitore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A modifica del primo comma dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1967, n. 585, i col-

tivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capifamiglia, a decorrere dal 1° gennaio 1968, hanno diritto agli assegni familiari anche per il coniuge a carico e per i genitori a carico.

Art. 2.

A modifica del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capifamiglia, a decorrere dal 1° gennaio 1968, gli assegni familiari sono corrisposti nelle seguenti misure:

per ciascun figlio o persona equiparata a carico, lire 68.200 annue;

per il coniuge a carico, lire 49.600 annue;

per ciascun genitore a carico, lire 27.900 annue.

Art. 3.

A modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1967, n. 585, sono chiamati a far parte del comitato speciale della Cassa unica per gli assegni familiari tre rappresentanti dei coltivatori diretti e due rappresentanti dei mezzadri e coloni parziari, designati dalle rispettive organizzazioni nazionali più rappresentative.

Art. 4.

Alle maggiori spese derivanti alla Cassa unica per gli assegni familiari in applicazione della presente legge provvederà lo Stato.

Al maggior onere per l'anno 1968, calcolato in 30 miliardi di lire, si provvederà mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1968 destinato a far fronte agli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso di approvazione.